



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
LA PROMOZIONE, LA QUALITÀ E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

CIRCOLARE N. 181

Del

Prot. 6708 del 8.8.08

Q. 24.04.00.6.1

Direzione Generale per i beni architettonici
storico artistici ed etnoantropologici

SEDE

Direzione Generale per i beni archeologici

SEDE

Direzione Generale per gli archivi

SEDE

Direzione Generale per i beni librari,
gli istituti culturali ed il diritto d'autore

SEDE

Direzioni Regionali per i beni culturali
e paesaggistici

LORO SEDI

Soprintendenze BB.AA.SS.AA.EE.

LORO SEDI

Soprintendenze BB.AA.

LORO SEDI

Archivi di Stato

LORO SEDI

Biblioteche Statali

LORO SEDI



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
LA PROMOZIONE, LA QUALITÀ E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

p.c. Segretario Generale
SEDE

Capo di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Codice dei beni culturali e del paesaggio - Procedura di riscossione coattiva coattiva somme dovute ai sensi dell'art. 34 comma 3 e dell'art. 160

Come noto il Codice dei beni culturali e del paesaggio agli articoli 33 e 34 disciplina la procedura di esecuzione di interventi conservativi imposti al proprietario, possessore o detentore di beni riconosciuti, con formale provvedimento, di interesse storico artistico.

In particolare all'art. 34 si specifica che gli oneri di tali interventi, anche se eseguiti direttamente dal Ministero, sono posti a carico del proprietario, possessore o detentore; è fatto salvo, in caso si tratti di beni in uso o godimento pubblico, un accollo totale o parziale da parte del Ministero stesso.

Il comma 3 al riguardo pone a carico dell'Amministrazione il recupero di quanto dovuto nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Analogamente, nella Parte Quarta del Codice relativa alle Sanzioni, all'art. 160, rivolto a disciplinare le situazioni in cui, per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III, Titolo I, Parte Seconda, il bene culturale subisca un danno con conseguente emissione di ordine di reintegrazione o applicazione di sanzione amministrativa pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione del valore subita dalla stessa, la norma prevede che l'Amministrazione provveda al recupero del dovuto nella forme indicate dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
LA PROMOZIONE, LA QUALITÀ E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Si ricorda che quanto sopra trova applicazione, ai sensi dell'art. 161, anche a chi cagiona un danno alle cose (rinvenimenti fortuiti) di cui all'articolo 91 per violazione degli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Al fine di agevolare il compimento di quanto prescritto da parte degli uffici competenti, si comunica che il Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 28752 del 29.2.2008, che si allega in copia, ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 17 del decreto legislativo 26.2.1999, n. 46, in virtù del quale "è stata estesa, in via generale, a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

Quanto alla specifica procedura per la formazione del ruolo, è necessario fare riferimento all'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 3.9.1999, n. 321, recante il regolamento per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi nonché procedure e modalità della sua formazione e consegna.

Al riguardo si fa presente che l'art. 3 del D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito in Legge n. 248 del 2005, dispone che, a decorrere dal 1.10.2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società "Riscossione s.p.a.", ora Equitalia s.p.a.

Nel corso di contatti intercorsi con Equitalia Servizi, è stata data la possibilità di avvalersi gratuitamente del sistema informatizzato predisposto dalla Società per l'iscrizione a ruolo del provvedimento di recupero del credito, ed è stato chiarito che, effettuata l'iscrizione da parte dell'Amministrazione, tutti gli adempimenti successivi, relativi alla riscossione del credito, sono posti a carico della società e che, il tempo massimo per il completamento della procedura, decorso il quale, il credito viene dichiarato inesigibile, è pari ad anni tre.

Considerato, inoltre, che la normativa prevede e definisce nel contenuto i compensi ed i rimborsi spese cui la Società ha diritto per l'assolvimento dei vari passaggi procedurali, è determinata una soglia minima del credito da riscuotere, al di sotto del quale l'operazione diventa antieconomica; si richiama a tal fine il d.P.R. 16.4.1999, n. 129 che all'art. 1 recita che "Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato fino al dicembre 1997, in L. 32.000, pari ad € 16,53.00.”

Ritenendo necessario organizzare le attività che dovranno essere rese dagli Uffici competenti, è stata concordata con la Società la predisposizione di un seminario formativo di due giornate, da tenere a Roma nella prima metà di ottobre, in una data che sarà comunicata successivamente; durante il seminario la prima giornata sarà dedicata alla formazione teorica del procedimento, la seconda a simulazioni pratiche dello stesso, preferibilmente facendo riferimento a casi reali ancora in essere.

La partecipazione al seminario è aperta a non più di tre funzionari per regione la cui individuazione è demandata ai Direttori Regionali, d'intesa con i Responsabili degli uffici territoriali, avendo presente l'incidenza dei procedimenti in oggetto nell'ambito delle rispettive competenze.

Si ritiene inoltre opportuno che sia garantita la presenza alla formazione anche di non più di due rappresentanti per Direzione generale, per l'importante ruolo di indirizzo che le stesse potranno essere chiamate a svolgere.

Nella fase di prima applicazione della nuova procedura, concordemente con la Società Equitalia Servizi, sono state individuate tre regioni, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, che in un periodo di sei mesi, in via sperimentale, procederanno all'attivazione delle iscrizioni a ruolo secondo le nuove modalità.

Per quantificare, infine, il carico di lavoro complessivo cui dovrà far fronte la Società, si chiede di voler comunicare, entro e non oltre il 30 settembre p.v., seguendo lo schema allegato, i provvedimenti per i quali sarà necessario ricorrere alla riscossione coattiva..

Si ricorda che appare essenziale in questa attività la funzione di raccordo, coordinamento e supporto che potranno svolgere i Direttori Regionali ed i Direttori Generali.

Il Direttore Generale

Dr. Maddalena Ragni